


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.

OGGETTO: ART. 33, COMMA 3 BIS. D.TO LEG.VO N.163/06 –STAZIONE UNICA APPALTANTE- APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno duemilatredici addì 24 del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.:

- 1) CATTANI MARIA
- 2) BERTOLINI GIULIO
- 3) CASTALDINI LUIGI
- 4) ALFIERI IVANA
- 5) LEPORATI GABRIELE
- 6) ROSSI DANIELE
- 7) BASONI ERMES
- 8) RASCHI GIAMPAOLO
- 9) TIBERINI DANIELE
- 10) BEVILACQUA DANILO
- 11) CARABONI EMILIANO
- 12) GANDOLFI ANTONIO
- 13) PARONI MARZIA

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
	SI
SI	
	SI
	SI
Totale N.	
8	5

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **Cattani Dr.ssa Maria**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Consiglieri presenti n. 8.

Assenti n. 5 (Rossi, Raschi, Bevilacqua, Caraboni e Paroni).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

- il primo comma dell'art. 33 del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m. stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza anche associandosi o consorziandosi;
- il comma 3-bis di tale articolo come aggiunto dall'art. 23, comma 4 della legge n. 214/2011 e dall'art. 1, comma 4 della Legge n. 135/2012 stabilisce che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni di Comuni, di cui all'art. 32 del D.to Leg.vo n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi ed avvalendosi dei competenti Uffici.
- in alternativa gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 ed il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;



- l'art. 29, comma 11-ter, del D.L. 29/12/2011 n. 216 convertito in Legge 24/02/2012 n. 14 ha posticipato il termine di cui all'art. 23, comma 5, D.L. n. 201 convertito in Legge n. 214/2011 di dodici mesi (e quindi al 31/03/2013) per cui le disposizioni relative alla centrale unica di committenza di cui all'art. 33, comma 3-bis del D.to leg.vo n. 163/2006 si applicano a decorrere dal 01/04/2013;
- più precisamente il quinto comma dell'art. 23 della Legge n. 214/2011 aveva stabilito che l'art. 33, comma 3-bis del D.to Leg.vo 12/04/2006 n. 163 introdotto dal comma 4 si applicasse alle gare bandite successivamente al 31/03/2012;

CONSIDERATO che il termine "gare bandite" può essere utile a discriminare i casi da affidare alla centrale unica di committenza, alla luce anche del parere reso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 271/2012 del quale si parlerà più oltre;

RICHIAMATO, prima di esaminare con maggiore attenzione il disposto del comma 3-bis dell'art. 33 del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m., anche l'art. 13 della Legge n. 136/2010 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie" che stabilisce che con successivo decreto si sarebbero delineate le modalità per istituire in ambito regionale una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.) aventi natura giuridica di centrali di committenza;

VISTO poi il successivo D.P.C.M. 30/06/2011 e ritenuto di doversi ispirare, nel procedere ad istituire la Stazione Unica Appaltante, anche al contenuto del medesimo, per quanto tale D.P.C.M. sia riferito alla costituzione di una o più S.U.A. in ambito regionale, in attuazione dell'art. 13 della Legge n. 136/2010;

RITENUTO, di tale D.P.C.M., di tenere presenti soprattutto gli articoli n. 3 (attività e servizi della S.U.A.) e n. 4 (elementi essenziali delle convenzioni tra enti aderenti e stazione unica appaltante);

FATTO innanzitutto presente che questo Comune, tenuto agli adempimenti di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m., in quanto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, intende avvalersi della collaborazione di altri Comuni da individuarsi successivamente con atto di Giunta Comunale, limitandosi con la presente a stabilire la forma associativa con la quale avviare questo tipo di collaborazione;

RITENUTO cioè di dare attuazione all'obbligo normativo previsto dal comma 3-bis dell'art. 33 del D.to Leg.vo n. 163/2006 dando atto che si ricorrerà alla formula della convenzione di cui all'art. 30 del D.to Leg.vo n. 267/2000;

FATTO PRESENTE, in proposito, che poiché l'art. 2 –comma 186- lett. a) della Legge 23/12/2009 n. 191 ha soppresso i consorzi di funzione, è possibile ritenere che il termine "accordo consortile" di cui al comma 3 bis dell'art. 33 sia usato in modo atecnico (avendo la legge come riferimento lo strumento della convenzione alternativo alle unioni alla stessa stregua dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali), e dato atto pertanto che il ricorso alla convenzione mira a rendere il modulo organizzativo più coerente con la scelta soppressiva dei consorzi di funzioni in generale oltreché con le esigenze di contenimento dei costi degli Enti aderenti;

ATTESO poi che ai sensi dell'art. 3 –comma 34- del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m. la "centrale di committenza" è un'istituzione aggiudicatrice che: *acquista forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatari; aggiudica appalti pubblici e conclude*



accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatari;

RICHIAMATO anche il secondo comma dell'art. 33 che dice che le centrali uniche di committenza devono rispettare il Codice degli appalti;

RICHIAMATO il parere della Sezione Regionale di Controllo Piemonte n. 271/2012 dalla quale emerge che non sono soggette alla disciplina dell'art 33 –comma 3-bis- del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m. le procedure in economia diretta e quelle di cottimo fiduciario consistenti nell'affidamento diretto da parte dell'Amministrazione (art 125, comma 11) e cioè inferiori a € 40.000,00, oppure i casi di procedura negoziata con affidamento diretto di cui agli artt. 56 e 57 del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m.;

VISTO con riferimento al contenuto della convenzione anche il D.P.C.M. 30/06/2011 dal cui art. 3 si desume che la S.U.A. cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'Ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5 –comma 7- del D.to Leg.vo n. 163/2006 laddove l'Ente aderente non sia un'amministrazione statale aggiudicatrice e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
- d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) definisce, in collaborazione con l'Ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento fornendo anche gli elementi tecnico/giuridici per
- m) collabora con l'Ente aderente per la stipulazione del contratto;
- n) omissis;
- o) omissis;

VISTO, anche, di tale D.P.C.M. l'art. 4 ("Elementi essenziali delle convenzioni tra enti aderenti e stazione unica appaltante") I rapporti tra S.U.A. e l'Ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede in particolare:

- a) l'ambito di operatività della S.U.A. determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazione tra il



TEL. 0525 527603
FAX 0525 527602
Cod. Fisc. 00428920342

Strada del Municipio, 7
CAP 43040

COPIA**N ° 10****P. 4/12**

- responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m. ed il responsabile del procedimento della S.U.A. ai sensi della Legge n. 241/1990;
- b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla S.U.A.;
 - c) gli oneri rispettivamente a carico dell'Ente aderente e della S.U.A. in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
 - d) l'obbligo per l'Ente aderente di trasmettere alla S.U.A. l'elenco dei contratti di cui alla lettera a) per i quali si prevede l'affidamento, nonché per l'Ente aderente di trasmettere, su richiesta della S.U.A., ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
 - e) l'obbligo per l'Ente aderente di comunicare alla S.U.A. le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO pertanto che dai sopra indicati articoli emerge che i singoli Comuni mantengono la titolarità della fase a monte: programmazione e progettazione del contratto e la fase a valle: stipulazione ed esecuzione del contratto, mentre la fase di affidamento diventa di competenza della Centrale Unica di Committenza, salva naturalmente la verifica di disponibilità del prodotto o servizio c/o CONSIP o il Mercato Unico Elettronico;

VISTA tra l'altro, in proposito, la delibera della Corte dei Conti –Sezione Lombardia n. 165/2013 del 23/04/2013- dalla quale emerge non solo che, per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, l'obbligo di avvalersi delle centrali di committenza o, in alternativa, del ricorso ai mercati elettronici vale tanto per gli appalti di importo superiore che per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria, ma altresì che, se da un lato, l'acquisizione di beni o servizi in economia diretta o cottimo fiduciario (senza nessun confronto concorrenziale tra varie offerte) di importo inferiore a 40.000,00 euro, sfuggono all'obbligo di avvalersi della Centrale Unica di Committenza, dall'altro lato, siccome resta operante l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, tali acquisizioni devono essere effettuate attraverso il MEPA o gli altri mercati elettronici contemplati dall'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO pertanto che il ricorso alle procedure dell'art. 125 del D.to Leg.vo n. 163/2006 al di fuori di tali mercati, residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati;

TUTTO ciò premesso;

VISTA l'allegata bozza di convenzione e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 –secondo comma- lett. c) del D.to Leg.vo n. 267/2000, trattandosi di convenzioni tra Comuni;

VISTO l'art. 30 del D.to Leg.vo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica (artt. 49 e 97, quarto comma, lett. d) del D.to Leg.vo n. 267/2000) e quello del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile (art. 49 D.to Leg.vo n. 267/2000);

UDITO il Consigliere Gandolfi, il quale afferma che verrebbe voglia di votare contro perché si continua a creare della gran burocrazia ed a complicare le cose;

CON n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 8 presenti e votanti (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco);



D E L I B E R A

- 1) **di ricorrere** all'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D.to Leg.vo n. 267/2000 per adempiere all'obbligo imposto dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m.;
- 2) **di stipulare** con Comuni limitrofi da individuarsi successivamente ad opera della Giunta Comunale l'allegata bozza di convenzione, che con la presente si approva;

Inoltre, con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 8 presenti e votanti (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COPIA

TEL. 0525 527603
FAX 0525 527602
Cod. Fisc. 00428920342

N ° 10

COMUNE DI TERENCEO

PROVINCIA DI PARMA

Strada del Municipio, 7
CAP 43040

P. 6/12

CONVENZIONE

ART. 33 – COMMA 3BIS – D.TO LEG.VO N. 163/2006

ARTICOLO 1

FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Finalità principale della convenzione è quella di rispettare il dettato legislativo economizzando al massimo. Pertanto si eviterà di creare una struttura “dedicata” alle funzioni da svolgere in modo associato e con essa l’onerosità che una struttura dedicata comporta.

Si useranno, pertanto, strumenti, anche informatici, che consentano di mantenere il controllo e la gestione diretta da parte dei responsabili dei procedimenti comunali pur rimanendo gli stessi procedimenti giuridicamente imputati alla S.U.A.. Verrà quindi tutelata e valorizzata al massimo l’autonomia degli enti aderenti.

Quanto sopra detto si traduce nella limitazione del ruolo della S.U.A., come meglio oltre specificato, alla gestione delle sole gare (procedure ad evidenza pubblica, procedure negoziate o indagini di mercato), con esclusione degli affidamenti diretti (sia in virtù di economia diretta che di cottimo fiduciario di importo inferiore a € 40.00000 che di procedure negoziate).

Altra finalità importante è quella di sfruttare ed accrescere le competenze specifiche acquisite dal personale degli enti aderenti, promuovendone la professionalità e specializzazione, valorizzandone le attitudini formative e curricolari ed il lavoro di gruppo nei casi in cui l’iter da attuare lo richieda. In ragione di quanto sopra il ruolo dell’Ente “capofila” si limiterà al coordinamento ed impostazione dell’organizzazione della S.U.A. o alle sole occasioni in cui i singoli Comuni chiedano di agire in tal senso, restando fermo negli altri casi il ruolo del responsabile del settore cui la gara avrebbe fatto capo in un contesto di gestione singola della funzione.

Quanto sopra detto comporta altresì che non mutino i recapiti per l’invio delle offerte nell’ambito delle procedure di gara che interessino il singolo Ente, pur divenendo obbligatorio specificare nei bandi o inviti che la relativa postazione fisica o virtuale è compresa nell’organizzazione della S.U.A. e pur essendo la procedura soggettivamente imputabile alla S.U.A..

Altra finalità che si intende perseguire è quella di tendere ad unificare i procedimenti di acquisizione di acquisizione di beni e servizi sincronizzando le fasi di analisi dei bisogni e della conseguente determinazione della tipologia e delle quantità dei beni/servizi da acquisire con una azione di vera e propria centrale di committenza per quei beni o servizi che non siano acquisibili a migliori condizioni attraverso le centrali già operanti per legge.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra i Comuni aderenti alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante – prescritta dal comma 3-bis dell’art. 33 del D.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m. relativamente agli appalti/concessioni di lavori, servizi, forniture di cui al D.to Leg.vo n. 163/2006 e s-m. (compresi i servizi di cui all’allegato II B e le concessioni di cui all’art. 30 di tale decreto).



La denominazione di convenzione, pur in presenza della locuzione dell'art. 33 –comma 3-bis- “accordi consortili” mira a rendere il modulo organizzativo più coerente con la scelta soppressiva dei consorzi di funzioni in generale e con la necessità di contenimento dei costi.

Il segmento procedimentale oggetto dell'azione della S.U.A. è quello che parte dalla indizione della gara (bando, lettera-invito, disciplinare di gara, ecc.) e si conclude con l'aggiudicazione definitiva e relativa pubblicità successiva.

L'avvio del procedimento quindi è condizionato:

- a) per i lavori, dalla consegna alla S.U.A. del progetto dell'opera nello stadio che ogni singolo Comune vuole utilizzare come base per le diverse tipologie di gara. Qualora si voglia svolgere la gara sulla base del progetto preliminare o definitivo, si dovrà accompagnare il progetto con l'indicazione delle ragioni che giustificano la scelta e che dovranno confluire nelle motivazioni dell'atto di indizione;
- b) per i servizi, dal capitolato/schema di contratto che descriva compiutamente il contenuto della prestazione e le condizioni contrattuali gravanti sulle parti;
- c) per le forniture di beni, dall'elenco dei prodotti da acquisire con un dettaglio merceologico sufficiente ad individuarli nelle loro caratteristiche qualitativo/prestazionali.

Si richiamano anche le disposizioni dell'art. 3 del D.P.C.M. 30/06/2011.

ARTICOLO 3

AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA S.U.A.

La S.U.A. gestirà le procedure di gara ad evidenza pubblica, sia sopra che sotto la soglia comunitaria. Per i lavori la soglia di intervento è fissata al di sopra di € 40.000,00.

La S.U.A. gestirà anche le procedure negoziate ed i cottimi finanziari quando, in entrambi i casi, siano preceduti da inviti o indagini di mercato estesi a più soggetti.

Nelle ipotesi precedenti la S.U.A. seguirà anche le concessioni di cui all'art. 30 del D.to Leg.vo n. 163/2006 e gli appalti e concessioni di cui all'allegato II B di tale decreto.

Resta fermo che per importi sotto € 40.000,00, riferiti a beni o servizi, il singolo Ente aderente potrà preferire il ricorso al mercato elettronico o a CONSIP o ad altre centrali di committenza. Il ricorso a CONSIP o ad altre centrali di committenza o al mercato elettronico in genere potrà avvenire anche per importi superiori a € 40.000,00.

ARTICOLO 4

ORGANIZZAZIONE DELLA S.U.A.

La S.U.A. opera attraverso:

- il Responsabile del procedimento della S.U.A.;
- il collegio dei responsabili dei servizi dei vari Comuni;
- il Comitato di coordinamento;
- le Commissioni di gara (organi di natura temporanea);

Il Responsabile del procedimento S.U.A. è incaricato dal Collegio dei responsabili di servizio ed ha il compito di attuare il singolo procedimento di gara.



Il Collegio dei responsabili dei servizi opera con determinate assunte a maggioranza assoluta, anche se ciò non significa che occorra una vera e propria presenza fisica degli interessati, privilegiando la sottoscrizione dell'atto concertato in precedenza, con la firma digitale.

Spetta al Collegio definire gli aspetti di dettaglio necessari per completare il quadro funzionale S.U.A..

Il Comitato di coordinamento è formato dai Segretari Comunali degli Enti aderenti e svolge funzioni di consulenza e supporto giuridico.

ARTICOLO 5

METODOLOGIA PER OPERE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

I lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, qualora vengano affidati senza indagine di mercato o procedura negoziata o ad evidenza pubblica, non rientrano nell'ambito della S.U.A. e pertanto il responsabile del servizio del singolo Ente può portare a termine il procedimento senza gli strumenti e gli organi della S.U.A., e ricevendo le offerte/proposte a nome del proprio Comune.

Qualora invece preferisca ricorrere quanto meno ad una indagine di mercato, il Collegio dei Responsabili, in considerazione di quanto detto all'art. 1 –punto 4, in riferimento ai procedimenti che riguardino un unico Comune, potrà disporre nel proprio ambito organizzativo iniziale un modulo funzionale incentrato sulla delega permanente al singolo componente delle procedure stesse.

L'esercizio monocratico delle funzioni su delega è comunque formalmente intestato e giuridicamente imputato alla S.U.A..

ARTICOLO 6

METODOLOGIA PER OPERE SUPERIORI ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 O FUNZIONALI DELL'ATTIVITA' DI PIU' COMUNI.

Quanto detto ai punti 2 e 3 –art.5- vale anche per le procedure sopra la soglia di €. 40.000,00.

Il Collegio dei Responsabili dispone nello stesso atto iniziale o in apposito provvedimento la ripartizione dei compiti tra i suoi componenti, sempre facendo prevalere il principio del mantenimento all'interno del Comune interessato del pieno controllo sulla procedura e con imputazione della procedura stessa al singolo Comune.

Quando la materiale stesura del bando, della lettera di invito o simili, venga affidata dal Collegio, su richiesta dell'unico Comune interessato, ad un soggetto che non appartenga al Comune nell'interesse del quale la procedura si svolge, quest'ultimo è tenuto ad erogare al Comune cui appartiene il soggetto incaricato una somma rapportata a quella dovuta dal Comune all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ed esposta nella tabella A allegata. Il Collegio dei Responsabili, al variare della tabella AVCP di riferimento che porti a modifica significativa dei valori di partenza per il calcolo, potrà adeguare l'allegato A senza necessità per gli Enti aderenti di riapprovare la convenzione.

Quando l'intero procedimento compreso nell'attività della S.U.A. e descritto dall'art. 2, comma 3 sia affidato su richiesta del medesimo Comune unico interessato a soggetto estraneo alla propria organizzazione e in organico ad altro soggetto aderente, il rimborso a favore di quest'ultimo viene aumentato del 50%.



Restano a carico del singolo Comune le spese per adempimenti dovuti per legge, quali le pubblicazioni o il contributo AVCP.

Le funzioni svolte in forma monocratica dal soggetto incaricato in base alle determinazioni assunte restano anche in questo caso formalmente intestate e giuridicamente imputate alla S.U.A..

ARTICOLO 7

COMMISSIONI DI GARA

Il soggetto affidatario dei compiti di attuazione del singolo procedimento di gara all'interno della S.U.A. provvede anche alla nomina delle commissioni di gara che siano previste dai regolamenti dei contratti dei singoli Comuni. Le commissioni per le gare ad offerta economicamente più vantaggiosa sono disciplinate dalle norme del Codice Contratti e del Regolamento ed istituite in base ad esse includendovi, tranne quanto previsto nel successivo comma, solo personale interno alla S.U.A.. Tali commissioni operano a titolo gratuito.

L'accertata carenza di organico di cui agli artt. 84 comma 8 del Codice Contratti e 120 comma 3 del regolamento, presupposto per la nomina di commissari esterni, va riferita all'intera dotazione dei Comuni aderenti alla S.U.A. e viene esplicitata di regola nello stesso provvedimento che affida i compiti per la singola gara. Quando vengano nominati commissari esterni, il relativo compenso resta a carico dell'Amministrazione (o, pro quota di valore contrattuale, delle Amministrazioni) nel cui interesse il procedimento di gara è stato attuato.

ARTICOLO 8

ASSOCIAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DI BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

La finalità indicata all'art. 1 –ultimo comma- si traduce nella preventiva e tempestiva segnalazione, normalmente non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, dei beni e servizi, non reperibili attraverso le centrali di committenza esistenti, che i Comuni aderenti devono acquistare e nella successiva attuazione unitaria del procedimento di gara.

In tal caso, al Comune che abbia in dotazione il soggetto cui viene affidato il compito di compiere l'intera procedura, non frazionabile, spetta una somma calcolata come da art. 6 –comma 2- senza la maggiorazione del successivo comma 3. Le spese di procedimento, quando sussistenti, sono ripartite pro quota tra i Comuni sul valore dei beni da acquisire, anticipate dall'Ente capofila (o, in sostituzione, da quello che debba acquisire la parte maggiore di beni/servizi) e rimborsate dagli altri.

ARTICOLO 9

ENTE CAPOFILA

L'Ente capofila della convenzione è individuato nel Comune di _____

ARTICOLO 10

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

L'entrata in vigore della presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione. La presente convenzione ha la durata di anni ____ dalla stessa data e potrà essere rinnovata/prorogata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.



ARTICOLO 11

RECESSO E REVOCA DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI

Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Comune di Terenzo

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____



TABELLA A

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	QUOTA STAZIONE APPALTANTE (A)	QUOTA COMUNE RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE (B)
INFERIORE A € 40.000,00	ESENTE	€. 60,00
UGUALE O MAGGIORE A € 40.000,00 ED INFERIORE AD € 150.000,00	€ 30,00	Ax3
UGUALE O MAGGIORE AD € 150.000,00 ED INFERIORE AD € 300.000,00	€ 225,00	Ax2
UGUALE O MAGGIORE AD € 300.000,00 ED INFERIORE AD € 500.000,00	€ 225,00	Ax1,5
UGUALE O MAGGIORE AD € 500.000,00 ED INFERIORE AD € 800.000,00	€ 375,00	Ax1
UGUALE O MAGGIORE AD € 800.000,00 ED INFERIORE AD € 1.000.000,00	€ 375,00	Ax1
UGUALE O MAGGIORE AD € 1.000.000,00 ED INFERIORE AD € 5.000.000,00	€ 600,00	Ax0,90
UGUALE O MAGGIORE AD € 5.000.000,00 ED INFERIORE AD € 20.000.000,00	€ 600,00	Ax0,80
UGUALE O MAGGIORE AD € 20.000.000,00	€ 800,00	Ax0,7



COPIA

N ° 10

P. 12/12

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Saia Rag. Patrizia

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cattani Dr.ssa Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi **29 maggio 2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **13 giugno 2013**.

Terenzo, 29 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio è diventata esecutiva ai sensi dell'ultimo comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **24 aprile 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Terenzo, 29 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caffarra Dr.ssa Maddalena
